



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 90 del 21.06.2022

COPIA

Oggetto: Aggiornamento del Fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2022-2024 limitatamente alla programmazione delle assunzioni a tempo determinato per l'annualità 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di giugno, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	A
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	P
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.165/2001:

- comma 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;
- comma 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter; qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33; nell'ambito del suddetto piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2; il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- comma 3. In sede di definizione del piano ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione; resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- comma 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

visto l'articolo 6-ter del decreto legislativo n.165/2001, recante “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”, da ultimo modificato dal decreto legge n.36 del 30 Aprile 2022, a norma del quale:

- comma 1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione;
- comma 2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60;
- comma 3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n.75/2017 le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n.165/2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.36/2022 in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dallo stesso decreto, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022;

visto il decreto interministeriale del 08/05/2018 recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", attuabili sino all'aggiornamento disposto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legge n.36/2022, prevedente tra l'altro, che:

- il piano triennale del fabbisogno (PTFP) deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa; si configura come un atto di programmazione che deve essere adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001;
- il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativa, organizzativo o funzionale; l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;
- il PTFP deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali";
- ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;
- il processo di indirizzo organizzativo, volto a programmare e definire il proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, è preceduto da un'analisi degli input della produzione, fondata su metodologie di standardizzazione dei bisogni, quantitativi e qualitativi, valutando opportunamente le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando, all'occorrenza, ipotesi di conversione professionale;
- l'amministrazione potrà definire una tabella dei fabbisogni articolata su:
 - quali processi, funzioni o attività necessitano di personale (es: Risorse Umane, Sistemi informativi, Processi core dell'amministrazione, Sedi territoriali);

- quali professioni servono, ricorrendo ad una tassonomia standard semplificata;
- il PTFP deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate:
 - sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato;
 - sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro;
 - con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile;
 - con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14, comma 7, del d.l. n.95/2012;
 - in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa del personale;
 - necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;
- il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare la "dotazione" di spesa potenziale derivante dall'ultimo atto approvato o i limiti di spesa di personale previsti; resta fermo che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, nonché, per gli altri istituti o rapporti, nei limiti di spesa di personale previsti e sopra richiamati, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio;
- in sede di stesura del PTFP le amministrazioni pubbliche possono individuare, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n.165/2001, eventuali situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.
- gli enti territoriali opereranno nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

atteso che a norma dell'articolo 16, comma 1, lettera a)-bis del citato decreto legislativo n.165/2001 i dirigenti propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

visti:

- l'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" - TUEL, ai sensi del quale gli enti locali provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;

- l'articolo 91, comma 1, del TUEL ai sensi del quale gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio; gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

richiamata la propria precedente deliberazione n.189 del 18/11/2021 con la quale è stato definito il fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2022/2024, ed in particolare l'allegato "F", dove sono state previste, tra le altre e con specifico riferimento all'annualità 2022, le seguenti assunzioni a tempo determinato:

N. Pr.	Ctg.	N.	Profilo	Tipologia rapporto	Ufficio/Destinazione	Decorrenza e durata	Note
1	C	1	Agente polizia locale	Lavoro subordinato contratto a tempo pieno	Polizia locale	Dal 01/01/22 al 31/08/22	Assunzione fondi art.208 CDS
2	C	1	Istruttore amministrativo contabile	Lavoro somministrato a tempo pieno	Plus 21, gestione programma HCP	Dal 01/01/22 al 30/06/22	Assunzione fondi INPS
3	C	1	Istruttore amministrativo contabile	Lavoro somministrato a tempo parziale 28h settimanali	Plus 21, gestione programma HCP	Dal 01/01/22 al 30/06/22	Assunzione fondi INPS
4	D	2	Assistenti sociali	Lavoro somministrato a tempo pieno	Plus 21, gestione programma HCP	Dal 01/01/22 al 30/06/22	Assunzione fondi INPS

rilevato che, rispetto alla posizione di cui al n.1 in tabella:

- si è provveduto a perfezionare la relativa assunzione in data 01/04/2022 stanti l'indisponibilità di candidati collocati nella specifica graduatoria detenuta dall'Amministrazione comunale nel profilo di "agente di polizia locale" alla copertura di posizioni a tempo determinato nonché le difficoltà riscontrate dall'Ufficio nell'individuazione di graduatorie in corso di validità di altri enti da cui attingere ed in cui siano collocati candidati disponibili alla copertura delle predette posizioni;
- il dipendente assunto ha rassegnato le proprie dimissioni dal 19/04/2022 e in seguito non è stato possibile ricoprire la posizione per carenza di ulteriori candidati disponibili;
- sono in corso le procedure che dovrebbero portare all'individuazione di un'ulteriore graduatoria che consentirà di coprire la prevista posizione dal 01/07/2022 e per un periodo di almeno 6 mesi;

preso atto delle necessità manifestate dai competenti Responsabili di Settore, degli intervenuti fattori e delle effettive disponibilità di bilancio ai fini della definizione di un aggiornamento dell'assunta programmazione in materia di personale dipendente riferibile al triennio 2022/2024, limitatamente all'annualità 2022 e con specifico riferimento alla necessità di prevedere le seguenti ulteriori assunzioni a tempo determinato per la gestione del programma Home care premium (HCP), totalmente finanziate dall'INPS per funzioni delegate al Comune:

- n.1 istruttore amministrativo per n.36 ore settimanali da acquisire con contratto di somministrazione dal 01/07/2022 al 30/06/2025;
- n.1 istruttore amministrativo/contabile per n.28 ore settimanali da acquisire con contratto di somministrazione dal 01/07/2022 al 30/06/2025;
- n.2 assistenti sociali per n.36 ore settimanali da acquisire con contratti di somministrazione dal 01/07/2022 al 30/06/2025;

vista la legge n.296/2006 ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 557, a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
 - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l'articolo 1, comma 557-bis a norma del quale ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente;
- articolo 1, comma 557-quater a norma del quale ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

viste in merito ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557-bis e 557-quater, della legge n.296/2006:

- la deliberazione n. 31/2018/PAR della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Sardegna, nella quale la stessa, sollecitata in merito al computo nei predetti limiti delle spese sostenute dai comuni per l'avvio dei cantieri regionali Lavoras, completamente eterofinanziate dalla Regione, esprime le seguenti considerazioni:
 - “...deve essere considerato che nel caso in esame ci si trova davanti ad interventi che vedono l'Ente locale come esecutore di un programma di attività avviato dalla Regione nell'ambito di una pluralità di funzioni di propria competenza che spaziano dall'assistenza sociale e tutela del lavoro, alla tutela ambientale e del territorio...”;
 - “L'assoggettamento al vincolo generale riguardante l'andamento complessivo della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006,

potrebbe non attagliarsi alla fattispecie in esame in quanto frustrerebbe l'attuazione di un programma regionale da realizzare anche con il sostegno comunitario, nel quale gli enti locali hanno un ruolo sostanzialmente esecutivo”;

- deve essere considerato che l'ente locale non attinge le risorse per il finanziamento dei predetti cantieri dal fondo unico per il funzionamento dell'amministrazione (alimentato dalla Regione) e che la provvista finanziata dalla Regione ha carattere occasionale con vincolo di destinazione alla realizzazione di specifici progetti.
 - deve essere poi evidenziato che il confronto storico tra aggregati di spesa, di cui all'art. 1, comma 557quater, della L. n. 296/2006, dovrebbe in linea di principio essere riferito all'insieme delle componenti stabili ed ordinarie che compongono la spesa per il personale, e riguardare valori tra loro omogenei senza essere influenzato da dinamiche solo temporanee e del tutto occasionali che ne altererebbero la serie storica;
 - la Sezione ritiene che il ricorso a soggetti disoccupati nell'ambito di “cantieri di lavoro” previsti dal programma LavoRas, realizzi un intervento a carattere socio assistenziale sostanzialmente rientrante nell'ambito funzionale della Regione seppure con il conferimento di risorse all'ente locale; inoltre, la durata limitata dell'intervento non è suscettibile di determinare un aumento stabile della spesa corrente ed un conseguente irrigidimento del bilancio, ma è un'operazione neutra in termini di sostenibilità a regime (cfr. Sezione regionale di controllo Friuli Venezia Giulia, pareri n. 56/2017, n. 31/2018);
 - resta impregiudicata la necessità che la spesa per il personale sopportata per il funzionamento dell'amministrazione locale rimanga contenuta nel corso degli anni mediante il raffronto delle sue componenti ordinarie;
- la deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Liguria n.116/2018/PAR, nella quale la corte afferma “...sulla base delle deliberazioni adottate in funzione nomofilattica dalle Sezioni Riunite in sede di controllo e dalla Sezione delle Autonomie, che possono essere esclusi dal limite di finanza pubblica posto alle spese complessive per il personale degli enti locali (art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006) ed alle spese per contratti di lavoro c.d. flessibili (art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010), oltre alle fattispecie indicate espressamente dalla legge, anche quelle interamente gravanti su fondi dell'Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati. Inoltre, sulla base dei più recenti approdi nomofilattici, risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale)”;
- la deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Piemonte n.4/2019/PAR nella quale i magistrati contabili evidenziano che “...risulta possibile, anche ai fini del rispetto del limite posto alla spesa complessiva per il personale, escludere le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell'ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l'ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale;”
- la deliberazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per la Regione Veneto

n.105/2021/PAR, nella quale viene ribadito, citando parte della predette giurisprudenza contabile, che "...si desume più in generale che, dai limiti di finanza pubblica considerati, sono escluse le spese specificamente finanziate da un diverso soggetto, pubblico o privato, sostanzialmente purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dello stesso ente locale (principio della neutralità finanziaria);"

ricordato che, in base all'attuale contesto normativo, non possono comunque procedere all'assunzione di personale con qualsiasi tipologia contrattuale, gli enti che:

- non abbiano provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n.165/2001);
- non abbiano effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ex articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.165/2001; in particolare "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare";
- non abbiano approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n.198/2006);
- non abbiano garantito, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (articolo 1, commi 557-ter e 557-quater della Legge n.296/2006); il valore medio del triennio 2011/2013 va assunto come parametro fisso e immutabile, non dinamico (Corte dei conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 25/2014);
- non abbiano adottato il Piano della performance (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n.150/2009); in particolare si evidenzia come le ultime disposizioni sulla contabilità armonizzata contenute nel decreto legislativo n.118/2011 e successive modificazioni hanno inciso sulla nuova disposizione dell'articolo 169 del TUEL ed in particolare sul comma 3-bis, a norma del quale "...Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art.10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG";
- non abbiano rispettato la previsione di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge n.113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.160/2016, ai sensi del quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano

adempito; gli enti possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia;

- siano inadempienti rispetto all'obbligo di certificare eventuali crediti vantati nei propri confronti da parte di terzi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n.185/2008;

atteso che la verifica in merito al rispetto delle suddette condizionalità è comunque effettuata dal competente Ufficio Personale preventivamente al perfezionamento di ciascuna assunzione programmata;

dato atto che, per quel che riguarda le assunzioni a tempo determinato:

- l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;
- rileva ancora la previsione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1-quater del decreto legge n.113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n.160/2016, a norma del quale:
 - a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
 - suddette limitazioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano gli enti locali, non applicandosi tuttavia agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n.296/2006 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità

nell'anno 2009;

- sono in ogni caso escluse dalle suddette limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000;
- come acclarato con delibera di Giunta n.204 del 13/11/2012 la spesa sostenuta nel 2009 per l'effettuazione di assunzioni con contratto flessibile da parte dell'Amministrazione comunale è pari ad euro 269.835,68;

visti in materia di disciplina dei contratti di somministrazione di lavoro:

- l'articolo 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21/05/2018;
- gli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n.81/2015;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e successive modificazioni ed integrazioni;

ritenuto, alla luce delle considerazioni fin qui esposte, di dover procedere all'aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024, inserendo, rispetto al previgente atto programmatico assunto con deliberazione n.189 del 18/11/2021, la somministrazione delle figure professionali necessarie alla gestione delle funzioni delegate al Comune dall'INPS riguardanti il programma Home care premium (HCP), con oneri ad esclusivo carico dell'Istituto di Previdenza;

dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge n.448/2001, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge n.449/1997 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge n.34/2019 il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio conseguente all'assunta programmazione del fabbisogno deve essere asseverato dall'organo di revisione;

acquisito in merito alla proposta di aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale in oggetto il parere favorevole dell'Organo di revisione, acclarato nel verbale n.13 del 17/06/2022, ai sensi della suesposta normativa;

dato atto che il relazione all'adozione della programmazione del fabbisogno di personale non è necessaria l'attivazione preventiva di alcuna relazione sindacale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n.165/2001 e degli articoli 4 e seguenti del CCNL del 21/05/2018;

visti:

- il decreto legislativo n.267/2000;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici da ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta n.2/2019;
- il Regolamento per l'accesso agli impieghi da ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta n.143 del 23/09/2021;

acquisiti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

- 1) di assumere la parte motiva quale parte essenziale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere all'aggiornamento del fabbisogno del personale dipendente per il triennio 2022/2024, limitatamente all'annualità 2022 e con specifico riferimento alla programmazione delle posizioni a tempo determinato, inserendo, rispetto al previgente atto programmatico assunto con deliberazione n.189 del 18/11/2021:
 - a) la somministrazione delle seguenti figure professionali necessarie alla gestione delle funzioni delegate al Comune dall'INPS riguardanti il programma Home care premium (HCP), con oneri ad esclusivo carico dell'Istituto di Previdenza, come da prospetto allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - n.1 istruttore amministrativo per n.36 ore settimanali da acquisire con contratto di somministrazione dal 01/07/2022 al 30/06/2025;
 - n.1 istruttore amministrativo/contabile per n.28 ore settimanali da acquisire con contratto di somministrazione dal 01/07/2022 al 30/06/2025;
 - n.2 assistenti sociali per n.36 ore settimanali da acquisire con contratti di somministrazione dal 01/07/2022 al 30/06/2025;
 - b) l'assunzione a tempo pieno per un periodo di sei mesi con decorrenza presunta dal 01/07/2022 di un agente di polizia locale, categoria "C", mediante l'utilizzo dei Fondi di cui all'articolo 208 del Codice della Strada;
- 3) di disporre che i contratti di somministrazione del lavoro di cui al punto precedente siano avviati e gestiti dall'Ufficio Politiche sociali, mediante l'utilizzo e nei limiti delle apposite risorse rese disponibili dall'INPS a valere sui capitoli di spesa n.7135 e 7135/5 di ciascun anno di riferimento;
- 4) di dare atto che la spesa massima presunta derivante dall'effettuazione delle assunzioni a tempo determinato di cui al precedente punto 2:
 - a) quanto alla somministrazione delle posizioni previste alla lettera a) del punto 2, a lordo del possibile ribasso d'asta relativo alla componente del margine dell'Agenzia per il lavoro che risulterà aggiudicataria della somministrazione, risulta essere pari a:
 - euro 89.270,66 per l'anno 2022, di cui:
 - euro 85.000,00 per costo lavoro somministrato ricomprensivo del margine di agenzia e dell'IVA, da imputarsi sul capitolo 7135/2022;
 - euro 4.270,66 per Irap da imputarsi sul capitolo 7135.3/2022;
 - euro 179.839,72 per l'anno 2023, di cui:
 - euro 171.298,4 per costo lavoro somministrato ricomprensivo del margine di agenzia e dell'IVA, da imputarsi sul capitolo 7135/2023;

- euro 8.541,32 per Irap da imputarsi sul capitolo 7135.3/2023;
 - euro 179.839,72 per l'anno 2024, di cui:
 - euro 171.298,4 per costo lavoro somministrato ricomprensivo del margine di agenzia e dell'IVA, da imputarsi sul capitolo 7135/2024;
 - euro 8.541,32 per Irap da imputarsi sul capitolo 7135.3/2024;
 - euro 89.919,86 per l'anno 2025, di cui:
 - euro 85.649,2 per costo lavoro somministrato ricomprensivo del margine di agenzia e dell'IVA, da imputarsi sul capitolo 7135/2025;
 - euro 4.270,66 per Irap da imputarsi sul capitolo 7135.3/2025;
- b) quanto all'assunzione dell'agente di polizia locale previsto dalla lettera b) del punto 2, al netto degli oneri per rinnovi contrattuali e del salario accessorio non ricorrente, risulta essere pari nel massimo ad euro 16.573,00 di cui:
- euro 11.800,00 per competenze, da imputarsi sui residui insistenti sull'impegno di spesa D00374.1/2022 assunto sul capitolo 7381.1/2022 derivanti dall'anticipata estinzione (19/04/2022) del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per n.8 mesi instaurato con determinazione n.374/2022 con decorrenza dal 01/04/2022 nel profilo professionale di agente di polizia locale;
 - euro 3.770,00 per oneri, da imputarsi sui residui insistenti sull'impegno di spesa D00374.2/2022 assunto sul capitolo 7382.1/2022 derivanti dall'anticipata estinzione del rapporto richiamato al punto precedente;
 - euro 1.003,00 per Irap, da imputarsi sui residui insistenti sull'impegno di spesa D00374.3/2022 assunto sul capitolo 7382.11/2022 derivanti dall'anticipata estinzione del rapporto richiamato al punto precedente;
- 5) di attestare che la spesa complessiva per le assunzioni flessibili di cui all'assunta programmazione, anche se completamente etero-finanziata e come tale da escludersi ai sensi dei pronunciamenti della magistratura contabile richiamati in premessa, assicura comunque il rispetto del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, quantificabile per l'Ente in complessivi euro 269.835,68 annui come acclarato con delibera di Giunta n.204 del 13/11/2012;
- 6) di dare atto che sono integralmente confermate le statuizioni di cui al previgente atto programmatico assunto con deliberazione n.189 del 18/11/2021 se ed in quanto non modificate dal presente provvedimento;
- 7) di dare mandato al competente Ufficio Personale in merito all'adozione degli atti consequenziali alla presente, ivi compresa la trasmissione del presente Piano del fabbisogno al Dipartimento della funzione pubblica entro 30 giorni dall'adozione ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 5, del citato decreto legislativo n.165/2001;
- 8) di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 21/06/2022

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 21/06/2022

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/06/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **23/06/2022** al **08/07/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/06/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 08/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.06.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

PROGRAMMAZIONE POSIZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNO 2022

N. progr.	ctg.	N.	Profilo professionale/Tipo rapporto	Modalità reclutamento	Destinazione prevista (non vincolante)	Possibile decorrenza assunzione	Note
1	C	1	Agenti di polizia locale/tempo pieno	Utilizzo graduatoria approvata con determinazione n.1039 del 09/10/2020 ovvero in subordine convenzionamento con altre amministrazioni in possesso di idonee graduatorie da individuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.	Polizia locale	Dal 01/01/2022 al 31/08/2022	Assunzione finanziata Fondi ex art.208 C.D.S. - perfezionatasi in data 01/04/2022 il dipendente ha risolto il contratto in data 19/04/2022
2	C	1	Istruttore amministrativo/tempo pieno	Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali	Plus 21	Dal 01/01/2022 al 30/06/2022	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS
3	C	1	Istruttore amministrativo-contabile/tempo parziale 28 ore settimanali	Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali	Plus 21	Dal 01/01/2022 al 30/06/2022	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS
4	C	2	Assistenti sociali/tempo pieno	Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali	Plus 21	Dal 01/01/2022 al 30/06/2022	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS
5	C	1	Istruttore amministrativo/tempo pieno	Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali	Plus 21 – Programma HCP	Dal 01/07/2022 al 30/06/2025	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS
6	C	1	Istruttore amministrativo-contabile/tempo parziale 28 ore settimanali	Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali	Plus 21 – Programma HCP	Dal 01/07/2022 al 30/06/2025	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS
7	C	2	Assistenti sociali/tempo pieno	Contratto di somministrazione con acquisizione e gestione ad opera dell'Ufficio Politiche sociali	Plus 21 – Programma HCP	Dal 01/07/2022 al 30/06/2025	Assunzione integralmente finanziata con risorse INPS
8	C	1	Agenti di polizia locale/tempo pieno	Convenzionamento con altre amministrazioni in possesso di idonee graduatorie da individuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari. Assunzione integrativa della n.1 in tabella	Polizia locale	Dal 01/07/2022 e per un periodo di 6 mesi	Assunzione finanziata Fondi ex art.208 C.D.S.

Il presente integra l'allegato "F" approvato con delibera di Giunta n.189/2021